

(N. 2230-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONI DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 7 marzo 1952 (V. Stampato N. 579)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 MARZO 1952

Esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori.

## RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — La più recente disciplina legislativa degli esami di Stato è quella contenuta nella legge 19 gennaio 1942, n. 86, la quale deve essere considerata giuridicamente vigente, sebbene di fatto non abbia avuto mai applicazione, perchè fin dal 16 maggio 1940 il Ministro della pubblica istruzione (allora dell'educazione nazionale) erastato autorizzato, col regio decreto-legge n. 417, a stabilire con sua ordinanza le modalità per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli di maturità e di abilitazione. Pur essendo cessato da gran tempo lo

stato di guerra che aveva instaurato il regime eccezionale delle ordinanze, parve tuttavia necessario usufruire fino allo scorso anno di tale facoltà, sia perchè non era ancora venuta meno del tutto la situazione di anormalità nella vita scolastica che la guerra aveva creato, sia perchè sembrava opportuno inquadrare le norme sull'esame di Stato nella cornice della riforma della scuola che il Governo elaborava, e che è stata infatti presentata all'altro ramo del Parlamento lo scorso anno.

Tuttavia l'onorevole Gonella, allora Ministro della pubblica istruzione, fin dal 24 mag-

gio 1949 aveva sottoposto all'approvazione della Camera dei deputati il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire, che viene ora all'esame del Senato della Repubblica, dopo essere stato alquanto modificato dall'altro ramo del Parlamento. Tra le modifiche, che il disegno di legge ha subito, merita di essere rilevata, per la sua particolare importanza, quella contenuta nell'articolo 11 del testo attuale, che limita l'efficacia della legge agli esami di Stato del corrente anno scolastico.

Da questo sommario esame dello stato della questione è lecito trarre alcune considerazioni preliminari:

1° è necessario metter fine al regime eccezionale delle ordinanze, e regolare con norme legislative la delicata e importante materia degli esami di Stato;

2° la legge fascista del 19 gennaio 1942, che non ha mai avuto applicazione, e che, per lo spirito che la informa e le condizioni di fatto che presuppone, è assolutamente inadeguata alle presenti necessità della scuola italiana, deve essere sostituita da altro idoneo strumento legislativo, salva la sopravvivenza delle norme non contrarie al presente disegno di legge;

3° l'efficacia limitata nel tempo del presente disegno di legge, espressamente voluta dall'altra Camera d'accordo col Governo, permette di discuterne ed approvarne le norme indipendentemente dal riordinamento generale dell'istruzione, previsto dalla riforma Gonnella, e dalla disciplina giuridica dell'istituto della parità, previsto dalla Costituzione della Repubblica.

Sembra pertanto opportuno accantonare tutte le questioni pregiudiziali tendenti a trasferire su un piano completamente nuovo la disciplina degli esami di Stato, pur senza disconoscere l'importanza di alcune iniziative in tal senso (quale il controprogetto Calosso presentato alla Camera dei deputati), che potranno essere meglio vagliate nel quadro del generale rinnovamento della Scuola.

Analogamente non è possibile valutare le norme del presente disegno di legge alla luce del principio costituzionale della parità: altrimenti potrebbe sembrare ad alcuni che difettino le garanzie giuridiche per l'applicazione di tale diritto, e ad altri, viceversa, che alcune

norme siano inadeguate all'attuazione di quel principio.

Questa legge risponde essenzialmente a due fini: ridare pienamente all'esame di Stato il carattere, che deve avere, di strumento, valido e giuridicamente ineccepibile, di accertamento e di selezione, anche colla scorta dei suggerimenti contenuti nelle relazioni redatte in questi ultimi anni dalle Commissioni esaminatrici; ed assicurare nel modo migliore quella parità di trattamento dei candidati provenienti da scuole non statali in confronto dei candidati provenienti da scuole statali, che è richiesto dalla cosiddetta « parificazione » a cui hanno diritto, sulla base della legislazione vigente, le scuole legalmente riconosciute.

Sono di fondamentale importanza gli articoli 4 e 7, i quali rappresentano un evidente progresso politico e tecnico, sulle norme già in vigore.

Infatti l'articolo 4 consente che la scelta dei commissari d'esame sia fatta non solo fra i professori delle scuole statali, ma anche fra quelli delle scuole non statali, purchè siano forniti dell'abilitazione e abbiano insegnato almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte l'esame. La cosa non è del tutto nuova perchè già la riforma Gentile stabiliva che uno dei membri della Commissione dovesse essere estraneo all'insegnamento statale: la nuova norma è, in un certo senso, meno liberale, perchè non garantisce quel minimo di rappresentanza della scuola non statale che l'antica norma garantiva (soprattutto se si considera l'enorme preponderanza numerica degli insegnanti abilitati delle scuole dello Stato); ma rappresenta, almeno in linea di principio, qualche progresso verso la parificazione, perchè elimina quella specie di monopolio che la legge conferiva, fino al 1942 (1), agli insegnanti delle scuole statali nella formazione delle commissioni. Nè può dirsi che l'esame perda con questo il carattere, che la Costituzione gli riconosce, di *esame di Stato*, perchè è evidente che dall'investitura statale

(1) Del resto anche la legge del 1942, pur ispirandosi al principio che gli insegnanti della scuola sono i naturali esaminatori dei candidati, rimette esclusivamente al Presidente, professore statale, in sostanza, ed estraneo alla scuola, il giudizio di maturità.

appunto i commissari attingono la loro autorità: non è affatto necessario che lo Stato conferisca questa investitura soltanto a funzionari suoi dipendenti (1), mentre è sufficiente che si assicuri della idoneità dei Commissari d'esame al loro compito, richiedendo il possesso di un titolo di abilitazione che esso stesso ha conferito. In questo modo, eliminato il carattere, che pareva avere sin qui, di controllo esercitato dalla scuola statale sulla non statale, l'esame assume l'altro carattere, che deve avere, di imparziale controllo che lo Stato esercita, tanto sulle scuole da esso gestite, quanto su quelle pareggiate e legalmente riconosciute.

L'articolo 7 non risponde tanto ad esigenze di ordine politico, quanto a istanze di natura psicologica e pedagogica: la presenza di un

---

(1) In verità i professori abilitati, che sono supplenti ed incaricati delle scuole dello Stato, hanno con quest'ultimo un rapporto occasionale. Ciò che li rende idonei ad essere Commissari d'esame non è questo occasionale rapporto, ma l'abilitazione stessa.

viso noto tra i commissari attutirà il trauma psichico che spesso, purtroppo, provoca anche oggi negli adolescenti la dura prova dell'esame; utilissima poi sembra la presenza di un commissario interno alla scuola per l'adempimento del compito di fornire alla Commissione elementi integrativi del suo giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Gli emendamenti che si propongono tendono ad un ulteriore perfezionamento della legge, assicurando al Ministro una più larga possibilità di scelta dei Presidenti delle Commissioni e una maggiore libertà nel determinare in quali locali dovranno svolgersi le prove d'esame. Questa larghezza di facoltà, buona in sè, sembra particolarmente necessaria data l'imminenza degli esami stessi.

Per questa imminenza, la maggioranza della vostra Commissione ritiene urgentissimo lo esame del presente disegno di legge da parte del Senato, e ne propone l'approvazione.

LAMBERTI, *relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Dall'inizio di questa legislatura, la 6<sup>a</sup> Commissione del Senato (Istruzione pubblica e belle arti) si è quasi costantemente e concordemente attenuta alla consuetudine di affidare la relazione di un disegno di legge ad un solo relatore, al relatore di maggioranza.

Il che non significa che, in seno alla Commissione, non vi siano stati vivaci dibattiti determinati dalle vigenti posizioni dottrinali o politiche. Ma non è senza significato, anzi di grande conforto, il riconoscere che — dietro la guida saggiamente imparziale del suo Presidente, del senatore Ferrabino — la Commissione ha sempre mirato, più che ad accentuare i dissensi, a ritrovare i punti di convergenza, solo sollecita del retto funzionamento di un organismo così delicato come quello della scuola.

Questo sia detto onde dal solo fatto di aver derogato alla sua consuetudine, affidando la relazione anche ad un relatore di minoranza, sia già dato, in linea preliminare, poter dedurre quale importanza la Commissione abbia attribuito a questo disegno di legge.

Mai, in verità, una legge elaborata in un così breve numero di articoli è tanto degna, per i problemi in essa impliciti, di richiamare, con l'attenzione, la massima ponderazione del legislatore!

È una legge che, se non costituzionale in stretto senso, non è una qualsiasi legge ordinaria. Stabilendo, nel suo articolo primo, un esame di Stato, essa viene a ribadire, per attuarla, la norma dell'articolo 33 della Costituzione.

È una legge con la quale, in anticipo, come legge stralcio, si tende ad attuare sostanzial-

mente, salvo una qualche lieve modifica, le stesse norme con le quali, nell'articolo 25, è stato disciplinato l'esame di Stato nel progetto Gonnella di riforma della scuola.

È una legge che, come criterio valutativo, ha come presupposto il concetto etico-politico circa il compito dello Stato di fronte al problema della educazione nazionale e circa la norma giuridica che deve disciplinare la funzione della scuola non statale.

È una legge infine che si prefigge di restituire all'esame di Stato la sua serietà, la sua dignità; una serietà che, anzitutto, non può essere garantita se non dalla garanzia che offrono gli stessi esaminatori.

Tale essendo il carattere della legge, la minoranza non si è lasciata convincere a procedere, dopo un rapido esame, ad una ancor più rapida votazione. A prescindere dalla ultima proposta del primo relatore, cioè di approvare *sic et simpliciter* la legge senza presentare alcun emendamento, la minoranza, senza fare il processo alle intenzioni, non ha potuto neppure lasciarsi convincere nè dallo scrupolo, apprezzatissimo in sè, affacciato dal Ministro, di non volere ulteriormente procedere con circolare alla formazione delle Commissioni per l'esame di Stato; nè dalla problematica minaccia di dovere ancora, per quest'anno, applicare la legge Bottai del 1942; nè dal carattere provvisorio conferito dall'articolo 11 al disegno di legge. Il carattere provvisorio di una legge non può incidere sul criterio obiettivo di valutazione della legge stessa. Se si voleva una legge la quale, provvisoriamente, soddisfacesse, esclusivamente, alle contingenti esigenze della imminente sessione degli esami, bisognava presentare un disegno di

legge non impegnativo, cioè una legge che, nè sul terreno giuridico, nè su quello pedagogico-politico, venisse a porre, implicitamente, una questione di principio e tanto meno si presentasse, sebbene non dichiarato, come un anticipato inizio di attuazione del progetto di riforma della scuola e in uno dei momenti più sensibili nel quale, per così dire, la funzione della scuola si celebra, cioè quando, a conclusione degli studi seguiti nella scuola media superiore, il giovane affronta l'esame di Stato.

La minoranza della Commissione chiedendo la remissione del disegno di legge in Assemblea non ha obbedito ad un preconcetto spirito di opposizione; non ha inteso ricorrere ad un espediente dilatorio e sabotatore; nè tanto meno — come taluno della maggioranza in Commissione ha insinuato — ha voluto dare al Paese la testimonianza di non saper legiferare. Più che avvalersi di un diritto essa ha inteso adempiere un suo preciso dovere. Un disegno di legge così impegnativo non doveva essere discusso nel chiuso ambito familiare della Commissione; doveva, per un più ampio e ponderato esame e per una più larga risonanza, essere portato alla discussione nell'Assemblea, assumendo così ciascuno, come legislatore, di fronte al Paese, le proprie responsabilità.

\* \* \*

Salvo una qualche riserva circa la facoltà discrezionale soverchiamente attribuita al Ministro sia nella nomina del Presidente della Commissione esaminatrice (articolo 2), sia nello stabilire le sedi di esame (articolo 8), la minoranza della Commissione non sente la necessità di soffermarsi, qui, nella relazione, sopra i punti strettamente tecnici del disegno di legge.

La nomina della Commissione da parte del Ministro (articolo 2) e le categorie tra le quali scegliere il Presidente (articolo 3) e con quale criterio scegliere i membri della Commissione nella provincia di Bolzano (articolo 5) e la facoltà attribuita al Presidente di aggregarsi membri particolarmente competenti (articolo 6) e la esigenza della estraneità degli esaminatori alla scuola nella quale sono iscritti gli alunni da esaminare (articolo 7) e quanto riguarda la sede degli esami (articolo 8) e quale il criterio direttivo nella compilazione del programma di

esame (articolo 9), tutto questo è tecnica legislativa. Nessun dubbio che, nell'articolazione della legge, si possa, attraverso gli emendamenti, raggiungere, su questi punti, tra le due parti, la piena concordanza.

La divergenza, recisa, profonda, è per quanto riguarda invece i membri chiamati, oltre il Presidente, a far parte della Commissione esaminatrice.

Secondo l'articolo 4 del disegno di legge, oltre i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali, sono chiamati a far parte della Commissione anche coloro che siano in possesso del solo titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle suddette scuole secondarie superiori.

Una prima limitazione è che questi insegnanti non statali semplicemente abilitati abbiano insegnato per almeno tre anni. La legge non distingue se questo insegnamento sia stato impartito in una scuola di Stato ovvero in una scuola non statale. Una seconda limitazione è che il numero di questi insegnanti non statali non possa superare la metà dei membri della Commissione.

Noi riteniamo che questa duplice limitazione non possa bastare a garantire la dignità e la serietà degli esami di Stato. Non si tratta di quantità, ma di qualità. Per la funzione cui esso risponde: giudicare direttamente la maturità del candidato, ma indirettamente anche la funzione stessa della scuola; per il titolo che esso rilascia e che dà accesso alla istruzione superiore, per questa duplice ragione, l'esame di Stato ha una sua speciale dignità, che è espressa anzitutto dalla autorità stessa degli esaminatori. Nessuno contesta che, anche fra i possessori del solo titolo di abilitazione vi possano essere, eccezionalmente, degli insegnanti valentissimi, più valenti anzi, talvolta, di taluni insegnanti statali. Ma una legge deve aver presente, come dato di fatto, la regola, non l'eccezione. Tre anni di insegnamento in una scuola solo legalmente riconosciuta, in una scuola parificata, non offrono una garanzia nè per la coltura, nè per la capacità didattica di colui che, come esaminatore, dovrebbe essere chiamato a giudicare non in una qualsiasi sessione di esami per un esame qualsiasi, ma — insistiamo su questo punto — per un esame che ha una sua speciale

fisionomia e si prefigge un suo fine particolarissimo.

Ammettendo, come esaminatori, nella Commissione per l'esame di Stato, questi insegnanti non statali semplicemente abilitati, più che consacrare la parità della scuola non statale, sembra volersi consacrare la non parità, anzi una posizione di inferiorità della scuola statale rispetto a quella parificata. Chiamati a far parte della Commissione esaminatrice, questi insegnanti abilitati non solo giudicano quei candidati che nella scuola di Stato hanno percorso tutta la loro carriera scolastica, ma giudicano, implicitamente, gli stessi insegnanti di ruolo, ponendoli in una posizione di mortificante inferiorità. È la scuola parificata che così controlla la scuola di Stato; mentre la suddetta scuola parificata — potendo essere scelta dal Ministro come sede di esame — non solo sfugge ad ogni controllo, anzi controlla se stessa, ma può — tra il Presidente e gli altri tre membri (abilitati) della Commissione e il membro della scuola cui appartiene il candidato — venire a superare il numero di tre stabilito dalla legge per gli insegnanti abilitati. Il solenne esame di Stato viene così tramutato, per la mascherata estromissione dello Stato, in un privato convegno.

\* \* \*

Non si creda che a tali considerazioni siamo indotti da una preconcepita ostilità alla scuola privata, alla scuola non statale, come oggi si preferisce dire.

Democratici per convinzione e per sentimento, noi siamo, coerentemente, per la libertà della scuola e per la libertà nella scuola. Ma soprattutto per la scuola vale il principio che la libertà in tanto è libertà in quanto ha una sua disciplina. La scuola non statale, se deve esistere, non può esistere se non come scuola disciplinata. Non qui si allude a quella disciplina tutta interna della scuola, di ordine etico-pedagogico, ma a quella disciplina di ordine giuridico per cui la istituita o istituenda scuola non statale, specie per quanto riguarda il corpo insegnante, può offrire quella garanzia onde, realmente e non fittiziamente, si possa chiamare scuola paritaria. La scuola paritaria è consacrata nella Costituzione. Il che non significa che il presente disegno di legge

possa richiamarsi, in stretto senso, all'articolo 33 della Costituzione. Manca ancora la legge che attui la norma costituzionale. La scuola paritaria oggi non esiste. Chiamare a far parte della Commissione per l'esame di Stato questi insegnanti semplicemente abilitati è chiamare giudici che non solo — così come sono arruolati nelle scuole parificate — non offrono una seria garanzia per le loro qualità culturali e didattiche, ma sono giudici che non sempre possono essere liberi nel proprio giudizio. Un esaminatore che, per il suo giudizio, sta sotto la minaccia di poter essere licenziato è un giudice non indipendente, non libero. Si offra dapprima una garanzia nel reclutamento, mediante concorso, del corpo insegnante. Si assicuri soprattutto all'insegnante un trattamento economico che lo ponga al riparo dalle umilianti preoccupazioni e dalle possibili rappresaglie, larvate o palesi, per il giudizio espresso ed allora si vedrà come anche l'insegnante della scuola paritaria — paritaria realmente — possa essere chiamato nella scuola di Stato a partecipare come esaminatore nella commissione per l'esame di Stato.

Oggi come oggi il disegno di legge ha un vizio di origine. Si pongono in condizione di parità, in qualità di esaminatori, gli insegnanti della scuola non statale, quando ancora manca — premessa inderogabile — una disciplina giuridica della scuola paritaria. Un vizio condannato dal diritto della logica e dalla logica del diritto.

\* \* \*

La minoranza della Commissione potrebbe fermare qui le sue osservazioni, cioè limitarsi all'argomento precipuo, di ordine giuridico, prospettato in seno alla Commissione.

Ma questa relazione non sarebbe integrale se non ricordasse che, a comprovare il suo spirito di conciliazione, la minoranza, come ebbe a ritirare una proposta iniziale di sospensione della legge — una proposta, ad onor del vero, già avanzata da un membro della maggioranza — così da ultimo, dato il carattere della provvisorietà e della urgenza conferito alla legge, non esitò a proporre, con un emendamento, un compromesso. Essa ebbe a proporre cioè una graduazione nelle categorie

degli insegnanti chiamati come esaminatori. Prima, naturalmente, gli insegnanti statali di ruolo; poi gli insegnanti non di ruolo ma da tre anni insegnanti nelle scuole statali superiori; da ultimo, in caso di assoluta necessità, dopo esaurita la seconda categoria, procedere eccezionalmente — in attesa della disciplina giuridica della scuola paritaria — alla nomina di un abilitato insegnante in una scuola parificata.

A tale proposta, conciliativa, della minoranza, la maggioranza, irrigidendosi, si è opposta recisamente. Il contrasto ha rivelato il suo vero volto. Non si trattava più di una semplice norma provvisoria da valere per la imminente sessione di esami. Era messa in giuoco una questione di principio, di cui l'approvazione del presente disegno di legge, malgrado la provvisorietà, altro non dovrebbe essere, per gli ulteriori sviluppi, se non un precedente ormai acquisito. In un punto sensibilissimo è la riforma della scuola attuata prima che discussa.

Il che è comprovato da altri argomenti addotti, a difesa del disegno di legge, dallo stesso Ministro Segni e da altri parlamentari della maggioranza nell'altro ramo del Parlamento.

Si è invocato l'articolo 7 della Costituzione. Si è fatto appello all'articolo 35 del Concordato.

Nessuno contesta che lo spirito cui è informato il presente disegno di legge — la messa in valore della scuola solo legalmente riconosciuta, della scuola semplicemente parificata — sia, come in altro campo altre leggi, la esplicazione logica dei Patti lateranensi inseriti, con l'articolo 7, nella Costituzione repubblicana.

Ma è molto dubbio — anzi lo neghiamo recisamente — che l'articolo 35 del Concordato, quando parla di *effettiva parità* per l'istituto dell'esame di Stato si riferisca agli esaminatori, che non sono neppure nominati. Se mai vi si potrebbe ritrovare un indiretto argomento a favore della nostra tesi, circa una pregiudiziale disciplina giuridica della scuola paritaria. Ma sta di fatto che l'articolo 35 del Concordato si riferisce esplicitamente ai candidati.

Orbene, questa parità innanzi alla Commissione di Stato per l'esame di Stato è garantita per tutti i candidati, qualunque sia la provenienza. Sarebbe anzi desiderabile, affinché la

parità sia effettiva per tutti i candidati senza privilegi per alcuno, che venisse modificato l'articolo 7 del disegno di legge, nel senso che non solo gli esaminatori debbono essere estranei alla scuola che è sede di esame, ma che sia escluso quell'insegnante che dovrebbe rimanere per informare della carriera scolastica del candidato. Il candidato può da sè stesso presentare un certificato che informi della sua carriera scolastica. Ma la presenza di questo insegnante interno, con le normali funzioni di commissario, non può non imbarazzare nel giudizio gli altri esaminatori.

Esame di Stato nella scuola di Stato, abbiamo detto innanzi. Nel porre termine a questa sua relazione, la minoranza della Commissione non può rinunciare ad una sua esplicita categorica affermazione di principio.

A difesa del presente disegno di legge è stata più volte invocata ed esaltata, con l'articolo 7 della Costituzione e con l'articolo 35 del Concordato, anche una presunta nuova *Magna Charta* della scuola secondo la quale la suprema direttiva della educazione nazionale in Italia spetterebbe alla Chiesa romana, riducendo così lo Stato, nel campo della educazione, ad una funzione puramente ausiliaria, in esso riconoscendo, più che altro, la figura di un gestore, quasi di un cassiere cui si debba ricorrere per gli stanziamenti in bilancio.

Rispettiamo il magistero spirituale della Chiesa — di ogni Chiesa — specie quando non esorbiti la sfera della religiosità. Ma quanto allo Stato, in fatto di educazione, di fronte al problema della scuola, non sappiamo vedere in esso un semplice gestore. Fedeli non alla concezione hegeliana, ma alla storica genuina concezione liberale e democratica noi vediamo nello Stato un istituto giuridico e politico di alto valore etico, che la propria eticità celebra, al massimo grado, occupandosi e preoccupandosi delle supreme direttive della educazione nazionale.

Scuola di Stato, dunque, pure ammettendo, per sano costume democratico, la piena libertà della scuola non statale. Ma, nell'interesse della Nazione, il supremo controllo di ogni scuola non può non spettare allo Stato. E se, conforme alla Costituzione, vi deve essere un esame di Stato questo non così può chiamarsi per una semplice espressione verbale o simbolica. Si chiama di Stato perchè, da qualsiasi scuola

provenga o sia invece un autodidatta, chiunque aspira ad un titolo che consacri il riconoscimento di un corso di studio perseguito e dia accesso ai gradi più alti dell'istruzione e quindi dischiuda la via all'esercizio di una professione deve affrontare l'esame nella scuola di Stato da parte di esaminatori che allo Stato appartengono.

Quando avremo la disciplina giuridica della scuola paritaria — ed è augurabile al più presto — allora, per quanto concerne gli esaminatori, senza prevenzione alcuna, si esaminerà, si discuterà, si deciderà. Oggi come oggi, nel clima spirituale e politico del nostro Paese e di fronte ad una situazione di fatto, così come oggi è organizzata e funziona la scuola non statale, non v'è che una soluzione. Esame di Stato nella scuola di Stato da parte di esaminatori appartenenti allo Stato.

Fu già un compromesso avere ammesso nella Commissione insegnanti fuori ruolo con tre

soli anni di insegnamento nella scuola di Stato. E fu un compromesso maggiore l'emendamento presentato dalla minoranza tendente ad ammettere, in linea provvisoria e conciliativa, un rappresentante della scuola non statale, purchè da tre anni insegnante in una scuola media superiore, ma sempre dopo esaurita la seconda categoria, cioè quella degli insegnanti non di ruolo, ma da tre anni già insegnanti nella scuola statale.

La minoranza ripresenterà l'emendamento. Se questo non venisse accolto, essa, a parte ogni riserva per altri emendamenti, non potrà mai dare il suo voto favorevole al disegno di legge. Non si tratta di un preconcetto spirito di opposizione, ma del rispetto di un principio che, nella vita dello Stato, è da ritenere basilare per la serietà degli esami e per la dignità della scuola.

DELLA SETA, *relatore per la minoranza.*

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

È stabilito un esame di Stato, di maturità e di abilitazione, alla conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.

## Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte del Presidente e di sei membri ad uno dei quali è affidata, dalla Commissione, la funzione di Vice-presidente.

## Art. 3.

Il Presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo e fuori ruolo, o a riposo;

b) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame;

c) liberi docenti che siano aiuti o assistenti universitari di materie attinenti allo esame;

d) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo e provveditori agli studi a riposo, preferibilmente provenienti dall'insegnamento;

e) presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate in attività di servizio o a riposo.

In caso di assoluta necessità, il Ministro è autorizzato a derogare dai criteri limitativi previsti nella lettera c) del precedente comma circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di Stato.

## Art. 4.

Gli altri membri della Commissione sono scelti:

a) fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali;

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

Il Presidente è scelto fra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo, o a riposo, e fra quelli incaricati di materie attinenti all'esame purchè forniti della libera docenza; fra gli ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo, e i provveditori agli studi a riposo, preferibilmente provenienti dallo insegnamento, e fra i presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate in attività di servizio o a riposo; fra i liberi docenti che siano, di norma, insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie superiori, o aiuti o assistenti universitari di materie attinenti all'esame.

## Art. 4.

*Identico.*

b) fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte l'esame; il numero di coloro che sono forniti di questo solo titolo non può superare la metà dei membri della Commissione.

Nelle Commissioni di maturità artistica, i commissari per le materie artistiche sono scelti, oltre che tra i professori di ruolo dei licei artistici, anche fra quelli delle Accademie di belle arti: i commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori delle stesse materie nei licei artistici e nelle scuole secondarie superiori, secondo le disposizioni generali della presente legge.

Nelle Commissioni per l'abilitazione tecnica, non oltre due dei commissari possono essere scelti tra estranei all'insegnamento che esercitino la professione corrispondente.

Art. 5.

Nella provincia di Bolzano i membri della Commissione per gli esami in lingua tedesca possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purchè forniti di laurea.

Art. 6.

È data facoltà al Presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della maturità dei candidati in materie speciali.

Art. 7.

Il Presidente e tutti i membri della Commissione sono estranei alla scuola in cui sono iscritti gli alunni da esaminare, tranne uno che appartiene a detta scuola, purchè statale o pareggiata o legalmente riconosciuta.

Quest'ultimo, diverso per ogni scuola, è il preside o un professore della scuola stessa da lui delegato che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 4. Egli, oltre alle normali funzioni di commissario, ha

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

*Identico.*

anche il compito di fornire alla Commissione elementi integrativi del suo giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Prima di procedere allo scrutinio per ogni singolo candidato, la Commissione giudicatrice deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva, esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici.

Art. 8.

Il Ministro fissa le sedi degli esami che, di norma, qualora non ostino gravi difficoltà, si svolgono in locali che non siano sede dell'istituto o degli istituti da cui provengono gli esaminandi; ad ogni Commissione, di regola, sono assegnati non meno di 80 e non più di 100 candidati.

Quando occorra, possono essere nominate nella stessa sede più Commissioni.

Art. 9.

Gli esami di Stato vertono su un programma che costituisca mezzo efficace per la valutazione della maturità e delle capacità del candidato.

Tale programma dovrà essere fissato nella ordinanza degli esami.

Art. 10.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha efficacia limitatamente agli esami di Stato dell'anno scolastico 1951-52.

Art. 8.

Ad ogni Commissione, di regola, sono assegnati non meno di 80 e non più di 100 candidati.

*Identico.*

Art. 9.

*Identico.*

Art. 10.

Possono essere sedi degli esami, di cui alla presente legge, le scuole secondarie superiori, sia governative, sia pareggiate o legalmente riconosciute.

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*